

(N. 4)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARI** Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1963

Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, recante le norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di strade vicinali prevede, fra l'altro, che il contributo di utenza da iscriverne nel ruolo per il pagamento degli utenti della spesa sostenuta per la costruzione della strada non può superare, per ogni utente, il doppio che l'utente stesso paga di imposta principale fondiaria per il fondo interessato nel consorzio.

Poichè attualmente la costruzione di una strada vicinale comporta notoriamente una spesa di vari milioni di lire; con il contributo di utenza nella misura stabilita dal decreto-legge luogotenenziale su menzionato, non si potrà mai ottenere la rifusione di tutte le spese, essendo il gettito del ruolo sufficiente a coprire soltanto parte degli interessi dell'eventuale prestito contratto per la esecuzione dei lavori. Ed il rimanente degli interessi, oltre tutto il capitale come saranno estinti? Con contribuzioni volontarie è

difficile, anzi impossibile; nè vi sono altri mezzi.

Si rende quindi necessario modificare la misura massima di contribuzione prevista dall'ultima parte dell'articolo 7 del citato decreto-legge luogotenenziale, il quale, se era operante, sempre per quanto riguarda la misura del contributo, nel lontano 1918, non lo può essere oggi.

Basti, infatti, pensare che rispetto all'anno 1918, non vi è corrispondenza fra l'aumento del costo delle opere e l'aumento delle imposte fondiarie.

In vero, in base all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (articolo 24 del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1914, n. 384) l'imposta del reddito dominicale dei terreni è dovuta nella misura di lire 10 per ogni 100 lire di reddito dominicale imponibile. È noto che i redditi dominicali sono quelli risultanti dalla revisione generale de-

gli estimi catastali disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1938, n. 589 (convertito nella legge 29 giugno 1938, n. 976) rivalutati mediante moltiplicazione per il coefficiente 12, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, numero 356.

Ora, l'aumento dell'imposta fondiaria, risultante dopo gli aumenti e le rivalutazioni di cui si è detto, resta molto al di sotto di quello che è l'aumento dei costi delle opere, riferite all'anno 1918, sotto la cui data è sta-

ta determinata la misura massima della contribuzione obbligatoria.

Pertanto, stimasi opportuno proporre che il contributo annuo di utenza venga elevato al quintuplo dell'imposta principale gravante sul fondo.

Onorevoli colleghi, se il presente disegno di legge avrà, come mi auguro, il vostro consenso, si potrà sperare di vedere costruite altre strade vicinali, con beneficio della produzione e dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La parola « doppio » inserita nell'ultima parte dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, è sostituita dall'altra « quintuplo ».